



TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
ORDINANZA EX ART. 702 bis C.P.C.

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **719/2020** promosso da:

A.S.G.I. -

ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (C.F. 97086880156) con il patrocinio dell'avv. GUARISO ALBERTO e dell'avv. PISCIONE GIANNI elettivamente domiciliati in Pescara via Conte di Ruvo, 111 presso avv. PISCIONE GIANNI;

RICORRENTE/I

contro

REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661) con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA elettivamente domiciliato in VIA BUCCIO DI RANALLO 65/A - COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO - L'AQUILA presso il difensore AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA

RESISTENTE/I

Il Presidente dott. Ciro Riviezzo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/03/2021, lette le note depositate, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti l'art. 702 bis c.p.c. e l'art. 28 d lgs n. 150 del 2011, osserva:

I ricorrenti esercitano azione anti-discriminazione ex art. 28 d lgs n. 150 del 2011 nei confronti della Regione Abruzzo che con i bandi di concorso adottati in attuazione della LR Abruzzo n. 9 del 2020, avrebbe compiuto azioni discriminatorie nella parte in cui si stabiliscono alcuni requisiti per l'accesso al contributo per l'acquisto di beni di prima necessità che, a loro modo di vedere,

discriminerebbero gli stranieri rispetto agli italiani in ragione della loro nazionalità. Si è costituita la Regione, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda.

L'Avvocatura ha preliminarmente sollevato eccezione di difetto di giurisdizione. L'eccezione è infondata, nei termini di seguito specificati,

L'azione proposta tende ad evitare la discriminazione tra stranieri ed italiani, ed in questi sensi chiede la tutela di un diritto soggettivo perfetto, costituzionalmente garantito. Non sono quindi in discussione le scelte di politica assistenziale della Regione, che eventualmente potrebbero essere censurate davanti alla giustizia amministrativa, ma solo l'atto discriminatorio effettuato attraverso la legge emanata e gli atti amministrativi conseguenti. Per chiarezza espositiva, se un requisito è richiesto a tutti gli aspiranti, indipendentemente dalla loro nazionalità, esso non può essere oggetto della presente causa; se è richiesto solo agli stranieri, occorre verificare se esso è discriminatorio o se è stato ragionevolmente introdotto.

Sotto questo profilo, ad esempio, è del tutto ragionevole che le provvidenze siano riservate a coloro che hanno un radicamento territoriale con la Regione (residenza o almeno domicilio stabile), poiché altrimenti si lascerebbe alla discrezione del soggetto di scegliere a suo piacimento il luogo dove chiedere la provvidenza stessa. Ma nel caso di specie, questo requisito non è in discussione. Allo stesso modo, sempre per esempio, se al fine di accedere al beneficio fosse richiesto a chiunque la dimostrazione di una contrazione del reddito o la perdita del posto di lavoro, ciò non sarebbe affatto discriminatorio, trattandosi di scelta discrezionale riservata all'Ente e non sindacabile in questa sede ma solo eventualmente in sede di giustizia amministrativa.

Tutto ciò chiarito, i ricorrenti deducono che la discriminazione consisterebbe nel fatto che le provvidenze sono riservate a coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata o almeno biennale, e non a chiunque sia in possesso di permesso di soggiorno valido o anche a coloro che sono privi di permesso di soggiorno. Inoltre, sarebbe richiesto ai soli possessori del permesso di soggiorno biennale l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

Per quanto riguarda il primo requisito, tutti i ricorrenti, per loro stesa ammissione sono titolari di permesso di soggiorno, e quasi tutti anche di permesso di soggiorno almeno biennale, per cui la discriminazione per coloro che non sono in possesso del permesso di soggiorno, almeno *prima facie*, non sembra li riguardi. Per l'Associazione, invece, la questione appare rilevante.

L'Avvocatura ha dedotto che in realtà la provvidenza in questione tendeva ad aiutare le famiglie che, non potendo usufruire delle provvidenze stabilite per gli indigenti dai Comuni, comunque si trovavano in condizione di difficoltà, essendo ad esempio stabiliti dei requisiti massimi di reddito, seppur bassi, a causa dell'emergenza epidemiologica.

Il ragionamento ha una sua ragionevolezza se riferito a coloro che sono privi del permesso di soggiorno e quindi per coloro che non solo non sono in grado di dimostrare uno stabile radicamento sul territorio regionale, e che appaiono indigenti di per sé, a prescindere dalla pandemia in atto, e quindi aventi diritto alle provvidenze di carattere generale generali riservate a tali categorie di persone (ad esempio erogate dai Comuni), ma appare invece del tutto irragionevole se riferito a soggetti in possesso del permesso di soggiorno (ad esempio per i richiedenti asilo), a prescindere dalla durata, i quali in astratto avrebbero potuto esercitare un'attività lavorativa e che, invece, non diversamente da un italiano (e forse ancor di più), si trovano in difficoltà a trovare una occupazione a causa della pandemia in atto. Richiedere la durata almeno biennale del permesso di soggiorno, quindi, appare oggettivamente discriminatorio, poiché introduce un irragionevole requisito che riguarda, per sua natura, solo gli stranieri. L'Avvocatura sostiene che identico requisito è stabilito per l'accesso agli alloggi di residenza pubblica, ma la deduzione è irrilevante ai fini che ne occupa: mentre è del tutto ragionevole che per poter usufruire di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sia richiesto un requisito più stringente e la prevedibile presenza dello straniero sul territorio nazionale per un certo periodo, nel caso di specie il contributo riguarda l'accesso a beni di prima necessità o le spese di locazione, che sono necessarie per chiunque sia legittimamente soggiornante nel nostro Paese, a prescindere dalla prevedibile durata del soggiorno. Allo stesso modo, appare discriminatorio pretendere, solo per gli stranieri aventi il permesso di soggiorno biennale, l'esistenza di un rapporto di lavoro. Questo requisito riguarda invece alcuni dei richiedenti, se non tutti. Innanzitutto, appare oggettivamente contraddittorio prevedere ad un tempo, l'esistenza di un contratto di lavoro e l'impossidenza di redditi. Sostiene al riguardo l'Avvocatura che i due requisiti non sono incompatibili tra loro, in quanto non è richiesto che il richiedente abbia un contratto di lavoro in atto, ma basta che dimostri di aver perso il lavoro per effetto della pandemia in atto. A prescindere dal fatto che tale interpretazione non si ricava dalla dizione letterale della norma, che richiede solo l'esistenza di un contratto di lavoro, basta al riguardo osservare che tale requisito non viene richiesto anche agli italiani, per cui appare oggettivamente discriminatorio. Se la perdita del lavoro a causa della pandemia fosse stato indicato come requisito generalizzato di accesso alla provvidenza, non ci sarebbe stata discussione in questa sede, e soprattutto non ci sarebbe stato bisogno di prevederlo solo per gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale. La questione nei fatti appare, in realtà, superata dalla considerazione che viene ritenuto discriminatorio, di per sé, richiedere come requisito che il permesso di soggiorno abbia una certa durata, ma è opportuno precisarla per evitare che una omessa pronuncia sul punto possa dare adito ad equivoci o dubbi.

Va rigettata la domanda di risarcimento dei danni. Infatti, aver riconosciuto il diritto a poter concorrere ad accedere al beneficio realizza di per sé l'interesse sotteso alla domanda, e non sono dimostrati danni ulteriori. Tra l'altro, non è affatto provato che i ricorrenti avrebbero diritto alla provvidenza ed in che misura. La complessità della questione esclude la necessità di un intervento riparatore *ad hoc*.

Pertanto, la domanda va accolta nei limiti di cui sopra.

Le spese di procedura vanno compensate, data soccombenza reciproca derivante dall'accoglimento parziale del ricorso e la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

dichiara discriminatorio prevedere per l'accesso ai benefici di cui alla domanda la previsione di un permesso di soggiorno almeno biennale e che i richiedenti stranieri esercitino una regolare attività di lavoro, invece che il semplice permesso di soggiorno sul territorio nazionale. Invita la Regione a consentire anche agli stranieri in possesso del solo permesso di soggiorno di concorrere ai benefici.

Rigetta nel resto la domanda e compensa le spese di procedura.

L'AQUILA, 27 giugno 2021

Il Presidente

dott. Ciro Riviezzo